SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

Università di Padova

Università di Palermo

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

98A8671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 luglio 1998, n. **343.**

Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto che l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento sia da intendere nel senso di assicurare la previsione di un limite minimo di demanializzazione delle sponde degli specchi acquei realizzati su proprietà privata;

Ritenuto che la previsione di tale limite minimo, giustificata, oltre che con la necessità di assicurare la funzione portuale delle strutture anche con l'esigenza di salvaguardare l'accesso ed il transito di mezzi di sicurezza e soccorso, possa essere ragionevolmente soddisfatta con la fissazione di un limite minimo di metri sei;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettutata con la nota n. 3939 in data 30 luglio 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Misure unitarie

1. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del demanio marittimo è determinato in lire millequattrocento per le aree scoperte; lire milleduecento per le aree sulle quali sono da realizzare o mantenere manufatti ed opere di facile rimozione; lire mille per le aree sulle quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione.

2. Il canone per metro quadrato e per anno per la concessione di impianti, manufatti ed opere costituenti pertinenze demaniali marittime come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione, è determinato in lire tremila.

3. Il canone per metro quadrato e per anno per l'uso di zone del mare territoriale è determinato in lire settecento per gli specchi acquei liberi; lire seicentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare impianti, manufatti ed opere di facile rimozione; lire cinquecentocinquanta per gli specchi acquei sui quali sono da realizzare manufatti ed opere di difficile rimozione.

Art. 2.

Decorrenza dei pagamenti

1. Le rate annuali del canone sono calcolate per ciascun anno solare di vigenza della concessione.

2. Qualora la data di decorrenza e quella di scadenza delle concessioni non coincidano rispettivamente con il 1° gennaio ed il 31 dicembre, la prima e l'ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno solare coperta dalla vigenza della concessione.

Art. 3.

Riduzioni

1. Nei casi in cui il concessionario assuma l'obbligo e sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima ovvero di impianti, manufatti od opere realizzati sul demanio marittimo o nel mare territoriale, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.

2. Per il periodo di costruzione degli impianti, manufatti ed opere stabilito nell'atto di concessione e sempre che non vi sia utilizzazione lucrativa, il canone annuo è ridotto del cinquanta per cento. Durante tale periodo il canone ridotto è aggiornato con le medesime modalità previste dall'articolo 7.

3. Analoga riduzione fino al cinquanta per cento è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, comma 1, del codice della navigazione.

4. Qualora l'utilizzazione dei beni demaniali marittimi o del mare territoriale oggetto della concessione, risulti ridotta per effetto di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità, il canone annuo è ridotto fino al cinquanta per cento.

5. Le riduzioni previste nei commi 1, 3 e 4 sono determinate con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dalla capitaneria di porto, sentiti gli uffici periferici del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, per il numero di anni e per le percentuali stabilite in relazione all'entità dell'investimento.

Art. 4.

Cumulabilità

1. Le riduzioni previste all'articolo 3 sono cumulabili fino a determinare un canone non inferiore al quaranta per cento di quello normale.

Art. 5.

Regime giuridico delle aree e delle opere

1. Le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, indipendentemente dalle trasformazioni strutturali e funzionali dei luoghi.

2. La previsione del comma 1 non si applica ai canali di comunicazione con il mare, agli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione né alle relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio. Le opere di cui al presente comma assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 28 del codice della navigazione e ad esse, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, si applica il canone indicato nell'articolo 1, comma 1, per le opere di difficile rimozione, fino alla scadenza del titolo concessorio.

Art. 6.

Determinazione e riscossione degli indennizzi

1. Gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati dal capo del compartimento marittimo in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei precedenti articoli, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.

Art. 7.

Aggiornamenti

1. Le misure unitarie dei canoni previste dal presente decreto sono aggiornate, per valere dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat - Istituto nazionale di statistica per i «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati» e per i «prezzi praticati dai grossisti» riferiti al mese di settembre di ogni anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 1998

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 324

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997 sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:

a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira».

— Il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 29 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 29 (*Pertinenze del demanio marittimo*). — Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 40 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 40 (*Riduzione del canone*). — Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 44».

— Il testo vigente dell'art. 45 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 45 (*Modifica o estinzione per cause naturali*). — Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad un'adeguata riduzione del canone.

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue».

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 28 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 28 (*Beni del demanio marittimo*). — Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti e le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano al mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo».

98G0394

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 settembre 1998.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Laghi lombardi», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Laghi lombardi», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Laghi lombardi» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17 del regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Laghi lombardi», affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta», in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «LAGHI LOMBARDI».

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Sebino», «Lario», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», accompagnata dalla menzione geografica «Sebino» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Leccino in misura non inferiore al 40%; Frantoio, Casaliva, Pendolino e Sbresa, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

2. La denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «lario», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio, Casaliva e Leccino in misura non inferiore all'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Bergamo, Como, Lecco. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Provincia di Brescia:

Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia, Cazzago, San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro, Capriolo.

Provincia di Bergamo:

Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di Solto, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno, Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.

Provincia di Como:

Gera Lario, Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico, Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno, Laglio, Carate Urio; Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Stazzona, Germasino, Sorico.

Provincia di Lecco:

Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto Lario, Galbiate.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Sebino», comprende, nell'ambito delle province di Brescia e Bergamo, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Capriolo, Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro, Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di Solto, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino, Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiudono, Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Laghi lombardi» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Lario» comprende, nelle province di Como e Lecco, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gera Lario, Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico, Sant'Abbondio, Plesio, Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Argegno, Brienno, Laglio, Carate Urio, Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Colico, Dorio, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto Lario, Stazzano, Germasino, Galbiate, Sorico.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della zona indicata al precedente art. 3 i cui terreni sono sostanzialmente derivati dalla disgregazione chimico-fisica naturale o meccanica indotta dei calcari a diversa composizione e struttura e dalla sedimentazione lenta dei materiali disomogenei più minuti, separati per levigazione e flottazione e trasportati a valle negli slarghi delle cerchie moreniche. Lo strato superficiale di tali terreni ha dato origine a terre rosse, brune o grige, con scheletro abbondante e vario nelle zone moreniche e con orizzonti pedologici più o meno profondi.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 5000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

6. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

7. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», accompagnata dalla menzione geografica «Sebino», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Laghi lombardi», accompagnata dalla menzione geografica «Lario», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

4. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro tre giorni dalla raccolta delle olive.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Laghi lombardi» accompagnata dalla menzione geografica «Sebino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde-giallo;

odore: di fruttato medio-leggero;

sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;

punteggio al Panel test >= 7,00;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,55 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 12 Meq02/kg;

acido oleico >= 76%;

K 232 <= 2,00.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Laghi lombardi» accompagnata dalla menzione geografica «Lario» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde-giallo;

odore: fruttato leggero;

sapore: fruttato leggero con eventuale presenza di leggera sensazione di amaro e piccante;

punteggio al Panel test >= 7,00;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio;

numero perossidi: <= 12 Meq02/kg;

acido oleico >= 76%.

3. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

4. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

5. È in facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.

6. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato»,«superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Laghi lombardi».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebi con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A8686

DECRETO 17 settembre 1998.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Colline teatine», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline teatine», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Colline teatine» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) n. 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Colline teatine», affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes*, sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colline teatine», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Colline teatine» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta», in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «COLLINE TEATINE».

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Colline teatine», eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Frentano» e «Vastese», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Colline teatine» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olio presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.

2. La denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Frentano», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura non inferiore al 60%, Leccino in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 10%.

3. La denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Vastese», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Gentile di Chieti in misura massima del 40%, Leccino in misura non inferiore al 30%, Moraiolo e Nebbio, da sole o congiuntamente, per almeno il 10%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Chieti, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Celenza sul Trigno, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara S. Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Furci, Frisa, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca S. Giovanni, Roccascalegna, S. Buono, S. Giovanni Teatino, S. Martino sulla Marruccina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, S. Vito Chietino, Scemi, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Villa S. Maria.

La predetta zona è riportata in apposita cartografia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Frentano» comprende, nell'ambito della provincia di Chieti, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Altino, Archi, Anelli, Atessa, Bomba, Canosa, Casoli, Castel Frentano, Crecchio, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Fossacesia, Frisa, Gessopalena, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lanciano, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Rocca S. Giovanni, Roccascalegna, Sant'Eusanio del Sangro, S. Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Tollo, Treglio, Torino di Sangro.

In particolare tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo nel comune di di Ortona e più precisamente nei pressi della località Foro, segue il limite amministrativo del comune di Ortona e successivamente quelli dei comuni di Tollo, Miglianico, Canosa, S. Giuliano Teatino, Ari, Orsogna e Filetto. La linea continua così per un breve tratto sulla s.s. 538 e successivamente si immette sulla s.s. 363 e raggiunge Guardiagrele, da dove segue la vecchia strada comunale che attraversa una zona pedemontana denominata La Strazza. Raggiunto il torrente Laio, la linea segue sempre la strada comunale e risale verso contrada Pisavini sino ad incrociare il confine comunale tra Guardiagrele e Palombaro, da dove prosegue per un breve tratto lungo il torrente Avello per poi continuare con la s.s. 263 fino ad arrivare ai limiti amministrativi tra Civitella M.R. e Lama Peligni; segue per un brevissimo tratto tale confine e poi conti-

nua lungo la s.s. 64 sino ad arrivare nei pressi del Lago di Casoli. Da qui risale verso Gessopalena attraverso la strada comunale S. Lorenzo da dove prosegue sulla strada comunale passando per le contrade Coccioli, S. Giuliano, S. Biagio fino a raggiungere contrada San Antonio nei pressi della stazione ferroviaria di Bomba; sale quindi verso Monte Pallano e prosegue verso la località denominata La Baracca, dove si interseca con limite amministrativo tra il comune di Atessa ed Archi, segue tutto il confine comunale di Atessa, interrotto all'intersezione con quello di Paglieta e Torino di Sangro; segue quest'ultimo sino a raggiungere la costa Adriatica, fino a ricongiungersi al punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Vastese» comprende, nell'ambito della provincia di Chieti, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Casalanguida, Casalbordino, Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scemi, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all' art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche qualitative delle olive e dell'olio.

3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno.

4. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

6. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

7. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata all'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica «Frentano», comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica comprende il territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: fruttato da tenue ad intenso;

sapore: fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test >= 6,5;

numero perossidi: <= 15 Meq02/kg;

polifenoli: >= 100 p.p.m.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica «Frentano», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi dorati;

odore: fruttato con sentore erbaceo;

sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 15 Meq02/kg;

polifenoli: > = 100 p.p.m.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Colline teatine», accompagnata dalla menzione geografica «Vastese», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: fruttato con leggero sentore di foglia;

sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5;

numero perossidi: < = 15 Meq02/Kg;

polifenoli > = 100 p.p.m.

4. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico. È in facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

5. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato

ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

5. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

6. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro o in lattina con banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A8687

DECRETO 17 settembre 1998.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Garda», riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Garda», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Garda» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Garda» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *ergaomnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Garda», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione uropea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Garda» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa in materia.

Roma, 17 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «GARDA».

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Bresciano», «Orientale», «Trentino», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio, e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

2. La denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Casaliva o Drizzar presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere le seguenti varietà: Lezzo, Favarol, Rossanel, Razza, Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.

3. La denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla prooduzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dal confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominaziome di origine controllata di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg. 5000 per ettaro per gli impIanti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera *a),* della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controlla «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati a punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine ai cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

6. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal verde al giallo;

odore: di fruttato medio o leggero;

sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;

numero perossidi: < =12, Meq02/kg;

acido oleico: > = 74%.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde da intenso a marcato, con modeste variazioni della componente del giallo;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;

numero perossidi: < = 14 Meq02/kg;

acido oleico: > = 74%.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi dorati;

odore: di fruttato leggero con sensazione erbacea;

sapore: sapido, delicatamente fruttato;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7,00;

numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

6. È in facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.

7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Garda».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano», deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.

9. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.

10. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.

11. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

98A8689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. n. 1216 (7.5.98) del 28 aprile 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Pietra Maura» a r.l., con sede in Lesina, costituita per rogito notaio G. Fragomeni in data 13 febbraio 1974, repertorio n. 283, tribunale di Lucera, registro imprese n. 520, n. 1416/130058;

società cooperativa «Eurotrasporti» a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio Ada Ruo in data 2 luglio 1982, repertorio n. 156670, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5732, n. 2711/193138;

società cooperativa «Editoriale cooperativa stampa sud - Eco sud» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile in data 20 maggio 1974, repertorio n. 270236, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3128, n. 1492/134631;

società cooperativa «Cantina coop. R.F. Borgo Libertà» a r.l., con sede in Cerignola, costituita per rogito notaio Paolo Palumbo in data 19 settembre 1957, repertorio n. 18878, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1958, n. 4/59922.

Foggia, 3 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8693

DECRETO 8 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Edil coop. 85», con sede in Gricignano d'Aversa, per rogito De Rosa in data 6 giugno 1985, reg. soc. 4509/85, Busc 3205/213182;

2) società cooperativa di consumo «Albanova», con sede in S. Cipriano d'Aversa, per rogito Lupoli in data 5 dicembre 1990, reg. soc. 11465/91, Busc 4162/250970;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Super non stop», con sede in S. Prisco, per rogito Criscuolo in data 15 ottobre 1987, reg. soc. 7502/87, Busc 3637/230458;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «La serenità», con sede in Caserta, per rogito Matano in data 30 ottobre 1981, reg. soc. 9776/81, Busc 2575/188131;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno edil», con sede in Lusciano, per rogito Lupoli in data 17 marzo 1989, reg. soc. 9367/89, Busc 3883/240089;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Puli samba», con sede in S. Cipriano d'Aversa, per rogito Golia in data 2 marzo 1989, reg. soc. 9449/89 Busc 3910/240837;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «Cincillà the best sud», con sede in Cellole, per rogito Di Caprio in data 11 maggio 1988, reg. soc. 8372/88, Busc 3797/236578;

8) società cooperativa edilizia «La tirrena», con sede in Teverola, per rogito Musto in data 7 aprile 1983, reg. soc. 2575/83, Busc 2885/199721;

9) società cooperativa edilizia «Centro residence San Giuseppe», con sede in Aversa, per rogito Pelosi in data 22 marzo 1988, reg. soc. 8280/88, Busc 3743/234272;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «Volpe the best sud», con sede in Cellole, per rogito Di Caprio in data 23 maggio 1989, reg. soc. 9766/89, Busc 3961/244185;

11) società cooperativa di produzione e lavoro «Centro agro alimentare del Matese (C.A.A.M.)», con sede in Piedimonte Matese, per rogito Palermiti in data 13 luglio 1989, reg. soc. 9885/89, Busc 4028/245478;

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Crospi», con sede in Mondragone, per rogito Schiano in data 2 febbraio 1987, reg. soc. 6669/87, Busc 3516/225738;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Edera», con sede in Aversa, per rogito Orsi in data 23 luglio 1992, reg. soc. 13532/92, Busc 4390/260674;

14) società cooperativa mista «Artigiana e commerciale di garanzia della città di Capua», con sede in Capua, per rogito Palumbo in data 29 aprile 1981, reg. soc. 928/81, Busc 2454/183556;

15) società cooperativa di produzione e lavoro «Impegno», con sede in Pignataro Maggiore, per rogito Borrelli in data 2 maggio 1985, reg. soc. 4484/85, Busc 3178/212053;

16) società cooperativa di consumo «Zagman», con sede in Casapesenna, per rogito Foggia in data 12 dicembre 1994, reg. soc. 16074/95, Busc 4693/269733;

17) società cooperativa di produzione e lavoro «Pulizia casa», con sede in Maddaloni, per rogito Palermiti in data 12 marzo 1991, reg. soc. 12102/91, Busc 4242/254566.

Caserta, 8 settembre 1998

Il direttore: AGOSTA

98A8648

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 luglio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Cefazolina Dorom», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Zolisint», a base di cefazolina sodica, nella confezione im 1 fiala 500 mg + 1 fiala 3 ml, A.I.C. n. 023827088, della società Benedetti S.p.a., con sede in Pistoia, risulta classificata in classe c);

Visto il decreto n. 409/97 del 10 settembre 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, con il quale la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Zolisint» viene trasferita dalla società Benedetti S.p.a., con sede in Pistoia, alla società Dorom S.r.l., con sede in Milano;

Visto il provvedimento n. NOT./97/75 del 4 dicembre 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1998, foglio delle inserzioni n. 6, con il quale l'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale sopra indicata da «Zolisint» a «Cefazolina Dorom»;

Vista la domanda del 12 febbraio 1998 con cui la società Dorom S.r.l. chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Cefazolina Dorom», nella confezione im 1 fiala 500 mg + 1 fiala 3 ml, al prezzo di L. 4.000, IVA compresa, uniformando il prezzo di vendita al pubblico, applicato dal Servizio sanitario nazionale, a quello della stessa confezione e dosaggio del farmaco analogo, denominato «Zolin»;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 marzo 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Cefazolina Dorom», della società Dorom S.r.l., nella confezione sopra indicata, al prezzo di L. 3.200, IVA compresa, che risulta ridotto del 20% rispetto al riferimento, quale la specialità medicinale «Zolin», della società San Carlo farmaceutici S.p.a.;

Vista la nota prot. n. F.800/Uff.XI/2457 del 30 aprile 1998 del Ministero della sanità, con cui si chiede alla società Dorom S.r.l. di dichiarare se intende accettare la deliberazione espressa nella seduta sopra citata, ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge n. 449/1997;

Vista la nota del 20 maggio 1998 con cui la società Dorom S.r.l. dichiara di accettare il prezzo di L. 3.200 per la specialità medicinale «Cefazolina Dorom», nella confezione im 1 fiala 500 mg + 1 fiala 3 ml, ai fini dell'inserimento della medesima in classe a);

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CEFAZOLINA DOROM, a base di cefazolina sodica, della società Dorom S.r.l., con sede in Milano, nella confezione im 1 fiala 500 mg + 1 fiala 3 ml, A.I.C. n. 023827088, è classificata in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 3.200, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 56

98A8679

PROVVEDIMENTO 24 luglio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Piroxicam Dorom», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Roxim», a base di piroxicam, nelle confezioni 30 capsule da 20 mg, A.I.C. n. 026091013, 30 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 026091025, della società Bergamon S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), risulta classificata in classe c);

Visto il decreto n. 259/1997 del 29 maggio 1997 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997, con il quale la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Roxim» viene trasferita dalla società Bergamon S.r.l., con sede in Ariccia (Roma), alla società Ilex italiana S.r.l., con sede in Milano;

Visto il decreto n. 423/1997 del 10 ottobre 1997, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 3 novembre 1997, con il quale la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Roxim» viene trasferita dalla società Ilex italiana S.r.l., con sede in Milano, alla società Dorom S.r.l., con sede in Milano;

Visto il provvedimento n. NOT./97/315 del 12 gennaio 1998, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, foglio delle inserzioni n. 34, con il quale l'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale sopra indicata da «Roxim» a «Piroxicam Dorom»;

Vista la domanda del 12 febbraio 1998 con cui la società Dorom S.r.l. chiede la riclassificazione in classe a) con nota 66 della specialità medicinale denominata «Piroxicam Dorom», nelle confezioni 30 capsule da 20 mg e 30 capsule da 10 mg, ad un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello in vigore per le altre specialità a base di piroxicam, quale la specialità «Feldene» della società Pfizer italiana S.p.a.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 marzo 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) con nota 66 della specialità medicinale denominata «Piroxicam Dorom», della società Dorom S.r.l., nelle confezioni sopra indicate, rispettivamente ai prezzi di L. 13.500 e L. 6.800, IVA compresa, che risultano ridotti del 20% rispetto al riferimento;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata PIROXICAM DOROM, a base di piroxicam, della società Dorom S.r.l., con sede in Milano, nelle confezioni 30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 026091013, e 30 capsule da 10 mg, A.I.C. n. 026091025, è classificata in classe a), con nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi di L. 13.500 e L. 6.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 64

98A8682

PROVVEDIMENTO 27 luglio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Oncotice», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è

proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Oncotice», a base di tice bcg, della società Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, rappresentata in Italia dalla società Organon teknika S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, A.I.C. n. 028346017, risulta classificata in classe c), con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992, «riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile»;

Visto il ricorso n. 03271/98 proposto dalla società Organon teknika S.p.a. al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con richiesta di sospensiva, notificato il 9 marzo 1998 contro questo dicastero, diretto ad ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 9 dicembre 1997, in ordine alla richiesta di modifica della classificazione ai fini del regime di fornitura della specialità medicinale «Oncotice» ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, art 5, inserendola tra i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

Vista l'ordinanza n. 897/98 emessa dal Tar Lazio, sez. I-*bis*, del 6 aprile 1998, che accoglie la domanda incidentale di sospensione nella forma del silenzio-rifiuto formatosi «ope legis» sulla diffida del 9 dicembre 1997 in ordine alla modifica della classificazione ai fini del regime di fornitura del prodotto «Oncotice» ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992 e con la quale il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla società ricorrente entro il termine di giorni novanta;

Vista la domanda del 25 settembre 1996, integrata e reiterata in data 3 dicembre 1996, con cui la società Organon teknika S.p.a., in qualità di rappresentante per l'Italia e concessionaria della società Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, chiede la variazione del regime di fornitura della specialità medicinale denominata «Oncotice», nella confezione suddetta, da «esclusivo uso ospedaliero» a «prescrivibile dietro presentazione di ricetta medica», decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, e la riclassificazione del suddetto prodotto nella classe a) ai fini dell'erogazione da parte del S.S.N. a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 537 del 24 dicembre 1993, al prezzo di L. 900.000, IVA al 4% compresa;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 15 aprile 1998, con le quali è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe H della specialità medicinale «Oncotice», nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, al prezzo di L. 951.900, IVA al 10% compresa, con regime di dispensazione di farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ONCOTICE, a base di tice bcg, della società Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, rappresentata in Italia dalla società Organon teknika S.p.a., con sede in Roma, è classificata in classe a) per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, A.I.C. n. 028346017 al prezzo di L. 951.900, I.V.A. compresa, con regime di dispensazione di farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 58

98A8680

PROVVEDIMENTO 28 luglio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Monoket», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Monoket», a base di isosorbide mononitrato, con particolare riferimento alla confezione 30 compresse retard 60 mg, A.I.C. n. 025200041, della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, risulta classificata in classe c);

Vista la domanda del 17 aprile 1998 con cui la società Chiesi farmaceutici S.p.a., chiede la riclassificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Monoket», nella confezione 30 compresse retard 50 mg, al prezzo di L. 22.800, IVA compresa, riallineandosi al prezzo dei farmaci di riferimento contenenti lo stesso principio attivo ed aventi analoga forma farmaceutica e stessa via di somministrazione;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 giugno 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe a) della specialità medicinale denominata «Monoket», della società Chiesi farmaceutici S.p.a., nella confezione 30 compresse retard 60 mg, al prezzo di L. 22.800, IVA compresa, allineato a quello del farmaco di riferimento denominato «Diesis», della società Synthelabo S.p.a., con sede in Milano;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata MONOKET, a base di isosorbide mononitrato, della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione 30 compresse retard 60 mg, A.I.C. n. 025200041, è classificata in classe a), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 22.800, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 63

98A8681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Preso atto del parere espresso dal comitato regionale di coordinamento in data 26 maggio 1998;

Preso atto della relazione tecnica del nucleo interno di valutazione dell'Ateneo;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 38 del vigente statuto è modificato nel senso che all'elenco delle lauree e dei diplomi rilasciati dalla facoltà di economia sono aggiunti i seguenti corsi di laurea:

1) Economia e finanza;

2) Marketing.

Dopo l'art. 75 e con conseguente slittamento della numerazione successiva, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Corsi di laurea in:

economia e finanza;

marketing.

Art. 76.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Art. 77.

La durata del corso degli studi per il conseguimento delle lauree in economia e finanza, e marketing è di quattro anni.

Art. 78.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea è costituito da undici insegnamenti fondamentali annuali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea e da altri cinque insegnamenti, equivalenti ad un numero di cinque annualità, scelti dallo studente fra quelli opzionali attivati dalla facoltà per ciascun corso di laurea. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica e quelli semestrali trentacinque ore.

Art. 79.

1. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) e l'esame di laurea.

2. Per «insegnamenti equivalenti a ventiquattro annualità» si intende che lo studente, che abbia scelto nel piano di studi anche insegnamenti semestrali, per formare il corrispondente «insegnamento equivalente ad una annualità» deve scegliere due insegnamenti semestrali dello stesso tipo (caratterizzanti o opzionali).

Art. 80.

1. La facoltà può attivare le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese.

2. Per il conseguimento della laurea lo studente deve superare almeno una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base. La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera.

Art. 81.

1. Con (E) si indicano gli insegnamenti di area economica; con (A) gli insegnamenti di area aziendale; con (G) gli insegnamenti di area giuridica; con (M) gli insegnamenti di area matematico-statistica; con (AL) gli insegnamenti di altre aree.

2. L'ordinamento didattico del biennio propedeutico comune ai corsi di laurea in economia e finanza e in marketing è il seguente:

Biennio propedeutico: (4A+3E+3M+1G)

Primo anno (corsi annuali)

Economia aziendale (A)

Economia politica I (E)

Istituzioni di diritto privato (G)

Matematica generale (M)

Storia economica (E)

Secondo anno (corsi annuali)

Economia politica II (E)

Matematica finanziaria I (M)

Ragioneria generale ed applicata (A)

Statistica I (M)

Economia e gestione delle imprese (A)

Economia degli intermediari finanziari (A)

3. Nel piano di studi, lo studente può aggiungere agli esami obbligatori del biennio propedeutico le prove di idoneità e altri esami scelti tra quelli caratterizzanti o opzionali.

Art. 82.

1. Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e finanza i seguenti:

8 annualità di insegnamenti caratterizzanti

(1G, 2E annuali e 2 semestrali, 3 A annuali + 1M)

(corsi annuali)

Diritto Commerciale (G)

Scienza delle finanze (E)

Economia monetaria (E)

Statistica dei mercati monetari e finanziari (M)

Economia del mercato mobiliare (A)

Finanziamenti di aziende (A)

Economia delle aziende di credito (A)

(corsi semestrali)

Economia internazionale (monetaria) (E)

Economia per la finanza (E)

2. Il piano di studio del corso di laurea in economia e finanza comprende altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità scelti dallo studente tra quelli opzionali attivati dalla facoltà.

Art. 83.

Il piano di studio per il conseguimento della laurea in economia e finanza deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 7 insegnamenti annuali dell'area aziendale (A), almeno 5 insegnamenti annuali e 2 semestrali dell'area economica (E), almeno 2 insegnamenti annuali dell'area giuridica (G) e 4 insegnamenti annuali dell'area matematico-statistica (M).

Art. 84.

1. Sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in marketing i seguenti:

8 caratterizzanti

(1G+1E+4A annuali+3A semestrali+1M semestrale)

(corsi annuali)

Diritto commerciale (G)

Economia agro-alimentare (E)

Marketing strategico (A)

Marketing internazionale (A)

Marketing operativo (A)

Marketing distributivo (A)

(corsi semestrali)

Economia e marketing dei servizi pubblici (A)

Economia e tecnica della pubblicità (A)

Trade marketing e politiche di vendita (A)

Statistica aziendale (M)

2. Il piano di studio del corso di laurea in marketing comprende altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità scelti dallo studente tra quelli opzionali attivati dalla facoltà.

Art. 85.

Il piano di studio per il conseguimento della laurea in marketing deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 9 insegnamenti annuali e 1 semestrale dell'area aziendale (A), almeno 4 insegnamenti annuali dell'area economica (E), almeno 2 insegnamenti annuali dell'area giuridica (G) e 3 insegnamenti annuali e uno semestrale dell'area matematico-statistica (M).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 luglio 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A8692

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma della facoltà di ingegneria.

Visto il proprio decreto n. 99 del 16 dicembre 1995 col quale sono stati definiti le norme generali e gli ordinamenti dei corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria presso l'Università di Padova;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di ingegneria in data 16 ottobre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 11 novembre 1997 e dal senato accademico in data 4 novembre 1997;

Visto il proprio decreto n. 1054 del 10 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1998 concernente la modifica dello statuto;

Considerato che, per mero errore materiale, è stata omessa nel testo della modifica dello statuto una frase;

Riconosciuta la necessità di integrare con la frase mancante il testo della modifica dello statuto di cui al citato decreto rettorale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il comma 21 dell'art. 31 dello statuto (edizione 1998), concernente le norme generali relative ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di ingegneria è soppresso e sostituito dal seguente:

21. Per accedere all'esame finale di diploma lo studente dovrà avere superato con esito positivo l'accerta-

mento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, fatta salva l'equivalenza dell'attività di tirocinio prevista al precedente comma 7. Il consiglio di facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera della quale sarà data indicazione nel piano degli studi del corso di diploma. Nel piano degli studi potranno essere indicate anche più lingue straniere con possibilità di scelta (inglese, francese, tedesco, spagnolo, tenuto eventualmente conto di quanto previsto al comma 13). Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 17 settembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A8691

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 è successive modificazioni;

Considerato l'opportunità di procedere alla rettifica degli ordinamenti delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, endocrinologia, gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni e di integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 10 ottobre 1997, senato accademico seduta del 20 aprile 1998, (consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998);

Decreta:

Vengono rettificate ed integrate le seguenti scuole di specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA GENERALE

ad indirizzo chirurgia generale (2 scuole)

L'ordinamento delle scuole di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale è modificato nel senso che:

nell'area E1: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B - Chirurgia plastica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN CHIRURGIA GENERALE

ad indirizzo in chirurgia d'urgenza

Nell'area F2: chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari è aggiunto il settore scientifico-disciplinare F08B - Chirurgia plastica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

L'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è modificato nel seguente modo:

nell'area A - Propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B - Biochimica clinica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN GASTROENTEROLOGIA

L'ordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia è modificato nel seguente modo:

l'art. 1 e l'art. 3 relativi al titolo d specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

nell'area A - Propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari è aggiunto il settore scientifico disciplinare E05B - Biochimica clinica.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MEDICINA LEGALE

L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina legale è modificato nel seguente modo:

nell'area A - Propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari N01X - Diritto privato, N09X - Istituzioni di diritto pubblico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

L'ordinamento della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è modificato nel senso che il secondo comma dell'art. 3 è soppresso.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PATOLOGIA CLINICA

L'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica è modificato nel seguente modo:

nell'area A - Propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari è aggiunto il settore scientifico-disciplinare E05B - Biochimica clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A8690

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998.

Riordinamento della scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento nella docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma dgli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1996;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/6, la tabella XLV/7 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore giuridico;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 23 ottobre 1997, senato accademico seduta del 29 giugno 1998, consigli di amministrazione seduta del 9 settembre 1998);

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

La scuola di specializzazione in diritto delle regioni e degli enti locali istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 gennaio 1988, ha la finalità di fornire adeguate conoscenze di metodo e di contenuto scientifico e professionale, utili alla formazione di specialisti nel campo delle problematiche giuridico-amministrative concernenti le regioni e le autonomie locali.

Art. 2.

Sono ammessi al corso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati delle facoltà di economia, giurisprudenza e scienze politiche. Sono altresì ammessi alla scuola coloro che sono in possesso del predetto titolo di studio, conseguito presso università italiane o straniere, accertato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 3.

Il corso ha durata di due anni. La valutazione di eventuali equipollenti tra insegnamenti in scuole diverse è affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali affinità tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti. Ciascun anno di corso comprende almeno 300 ore di insegnamento.

Art. 4.

La scuola rilascia il diploma attestante la qualifica di specialista in diritto delle regioni e degli enti locali.

Art. 5.

Il piano di studi è articolato per ciascuno anno sulla base della tavola didattica di cui all'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 1997:

area del diritto costituzionale (N08X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area delle istituzioni di diritto pubblico, del diritto regionale e degli enti locali (N09X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90;

area del diritto amministrativo (N10X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 90;

area del diritto tributario (N13X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

area del diritto e politica delle comunità europee (N14X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area della finanza e contabilità degli enti locali (P01C) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60;

area della politica economica regionale (P01J) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 30;

area delle scienze dell'amministrazione (Q02X) con un numero di ore di insegnamento nei due anni non inferiore a 60.

Il consiglio della scuola potrà stabilire, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche insegnamenti facoltativi i quali potranno essere trattati anche da settori scientifico-disciplinari diversi da quelli indicati.

Art. 6.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà anche svolgersi mediante domanda a risposta multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinenti alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 7.

La scuola opera attraverso un consiglio di corso i cui compiti risultano dalle previsioni delle attuali norme di legge e dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 8.

Il diploma di specializzazione viene rilasciato a chi ha superato tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di idoneità, nonché l'esame finale.

Art. 9.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito in numero di 25 unità.

Art. 10.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo, le modalità ed i criteri di ammissione alla scuola, l'articolazione del corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalità degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve sempre essere previsto.

Il consiglio determina all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nella presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in semestri, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche attività pratiche e di tirocinio pratico; la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeucità degli insegnamenti nonché le modalità delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e delle prove idoneative, ove previste.

Le finalità formative della scuola possono essere perseguite anche mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potrà fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Per gli insegnamenti possono essere utilizzati anche professori a contratto entro un limite di 4 contratti l'anno secondo le vigenti norme.

Art. 11.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 12.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente.

Art. 13.

La scuola si avvale di personale non docente, di attrezzature e strutture dell'Università degli studi di Palermo, nonché di attrezzature e strutture acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento universitario, necessarie all'efficace svolgimento dei corsi.

Art. 14.

L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 15.

Il consiglio della scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A8694

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 30 settembre 1998, n. **114/98.**

Fondo sociale europeo. Programmi operativi «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale». Indirizzi per l'attuazione dei P.O.M. 970033/I/1 - 970034/I/3. Modalità e termini per la richiesta di finanziamento annualità 1998-1999.

1. Premessa.

In attuazione delle decisioni della Commissione U.E. del 29 e 30 luglio 1997 con le quali sono stati approvati i programmi operativi multiregionali «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» n. 970033/I/1 e n. 970034/I/3, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale amministrazione titolare, con la presente circolare intende avviare le procedure semplificate per l'utilizzo delle risorse di Fondo sociale europeo riferite agli anni 1998/1999 che ammontano a:

ECU 26.206.500 - Obiettivo 1;

ECU 13.571.100 - Obiettivo 3.

2. Obiettivi, articolazione e struttura dei programmi.

Con le risorse sopraindicate il Ministero del lavoro e della previdenza sociale intende promuovere, conformemente alle finalità dei citati P.O.M., interventi per lo sviluppo e l'occupazione, finanziando progetti presentati solo dalle regioni e province autonome. Tali interventi sono articolati, con riferimento all'asse 6 sul P.O.M. 970034/I/3 (obiettivo 3) ed al subasse 2.4 del P.O.M. 970033/I/1 (obiettivo 1), nelle seguenti misure:

Mis. 1: *Accordi territoriali.*

Progetti regionali o interregionali, fondati su accordi di concertazione tra soggetti sociali, economici ed istituzionali, finalizzati alla sperimentazione di interventi integrati di formazione, di politica attiva del lavoro e di promozione dell'occupazione nel quadro di obiettivi di sviluppo locale.

Mis. 2: *Progetti in rete.*

Progetti esclusivamente interregionali, basati sulla cooperazione tra regioni che potrà realizzarsi sia nell'ambito delle regioni facenti parte dello stesso obiettivo, sia tra una o più regioni facenti parte di obiettivi diversi (ob. 1 e ob. 3). I progetti saranno realizzati nell'ambito di programmi di sviluppo settoriale, legati in particolare a processi di creazione di nuova imprenditorialità e di sostegno ai sistemi locali di piccola e media impresa.

Mis. 3: *Promozione di lavoro e di impresa per nuovi bacini di impiego.*

Progetti regionali e interregionali basati su accordi tra assessorati competenti e finalizzati alla promozione dell'occupazione e alla creazione di impresa, soprattutto nel settore no profit, nell'ambito di nuovi bacini di impiego cosi identificati:

servizi alla vita quotidiana;

servizi per la qualità della vita;

servizi culturali e del tempo libero;

servizi ambientali.

I progetti dovranno essere finalizzati a qualificare, sul lungo periodo, l'offerta dei servizi relativi ai nuovi bacini di impiego attraverso:

la creazione di competenze professionali ed imprenditoriali coerenti con le domande sociali emergenti e con la valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali e culturali presenti nel territorio;

lo sviluppo di professionalità in grado di promuovere e sostenere le nuove imprese attraverso l'animazione economica del territorio, l'attivazione di servizi reali, la promozione di partnership tra soggetti sociali;

l'aggiornamento della professionalità delle figure operanti nel campo dell'economia sociale (organizzazioni di volontariato, servizi sociali, ecc.).

I progetti dovranno mirare:

a) a costituire elemento di cerniera e di coesione tra aree diverse del Paese, in particolare stimolando il collegamento tra regioni del nord e regioni del sud;

b) a rafforzare i sistemi di formazione professionale regionali, creando partenariati tra le varie regioni;

c) a creare strutture intermedie di coordinamento attraverso il coinvolgimento operativo delle parti sociali;

d) a sperimentare e successivamente ad estendere esperienze e modelli di intervento relativi alle politiche occupazionali di cui alla legge n. 196/1997;

e) a promuovere e consolidare le iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo (accordi territoriali, bacini di impiego, reti interregionali) mediante la diffusione e il consolidamento delle esperienze.

3. Modalità e termini di presentazione dei progetti.

Le regioni, anche sulla base di accordi con il Ministero del lavoro e con altri Ministeri di settore, possono inviare progetti al Ministero del lavoro entro il 31 dicembre 1998.

I progetti dovranno essere predisposti su apposito formulario e trasmessi a questa amministrazione con nota firmata dall'assessore o dirigente regionale.

Il Ministero del lavoro, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione dei progetti, ne verifica le condizioni di ammissibilità secondo quanto fissato ai punti 4.4 e 4.5 dei P.O.M. citati.

In via prioritaria i contributi di cui al punto 1 della presente circolare saranno destinati al finanziamento dei progetti presentati ai sensi della circolare n. 144/1997 e non finanziati per mancanza di risorse relative all'annualità di riferimento.

4. Modalità di erogazione del finanziamento.

Il finanziamento dei progetti verrà decretato entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero del lavoro comunicherà formalmente alle regioni o province autonome l'avvenuta ammissione al finanziamento dei progetti.

I progetti dovranno essere avviati entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione pena la revoca del contributo. La data dell'inizio delle attività deve essere trasmessa dalle regioni o province autonome a questa amministrazione con immediatezza.

Nel caso di risorse disponibili per revoche o per eventuale non completo utilizzo delle quote assegnate, esse saranno destinate al finanziamento di ulteriori progetti presentati nei termini, indipendentemente dalla ripartizione prevista nelle tabelle accluse.

Assistenza tecnica.

Per favorire l'avvio della progettazione e il successivo tutoraggio delle attività, le risorse finalizzate all'assistenza tecnica, di cui agli assi 8 (ob. 1) e 5 (ob. 3) dei P.O.M. suddetti sono ripartite secondo le tabelle allegate.

Le relative risorse sono assegnate con apposito provvedimento alle regioni ed erogate in un'unica soluzione.

Il dirigente generale
dell'ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale
VITTORE

ALLEGATO

Risorse - Annualita' 1998
"PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE"
Asse 5: Rafforzamento dei sistemi di formazione e di impiego
Asse 6: Iniziative locali per l'occupazione
P.O. 970034/I/3

Valori in ECU

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	%		FSE
Abruzzo	2,95%	AT	18.016
		AF	180.156
P. A. Bolzano	2,36%	AT	14.413
		AF	144.125
Emilia Romagna	17,80%	AT	108.705
		AF	1.087.045
Friuli Venezia Giulia	5,15%	AT	31.451
		AF	314.510
Lazio	11,80%	AT	72.062
		AF	720.625
Liguria	4,08%	AT	24.917
		AF	249.165
Lombardia	16,89%	AT	103.147
		AF	1.031.471
Marche	3,54%	AT	21.619
		AF	216.188
Piemonte	11,79%	AT	72.001
		AF	720.015
Toscana	6,33%	AT	38.657
		AF	386.573
P. A. Trento	2,72%	AT	16.611
		AF	166.110
Umbria	2,94%	AT	17.955
		AF	179.546
Valle d'Aosta	1,20%	AT	7.328
		AF	73.284
Veneto	10,45%	AT	63.818
		AF	638.181
TOTALE	100,00%	AT	610.700
		AF	6.106.995

AT = Assistenza Tecnica
AF = Assistenza Formativa

Risorse - Annualita' 1999
"PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE"
Asse 5: Rafforzamento dei sistemi di formazione e di impiego
Asse 6: Iniziative locali per l'occupazione
P.O. 970034/I/3

Valori in ECU

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	%		FSE
Abruzzo	2,95%	AT	18.016
		AF	180.156
P. A. Bolzano	2,36%	AT	14.413
		AF	144.125
Emilia Romagna	17,80%	AT	108.705
		AF	1.087.045
Friuli Venezia Giulia	5,15%	AT	31.451
		AF	314.510
Lazio	11,80%	AT	72.063
		AF	720.625
Liguria	4,08%	AT	24.917
		AF	249.165
Lombardia	16,89%	AT	103.147
		AF	1.031.471
Marche	3,54%	AT	21.619
		AF	216.188
Piemonte	11,79%	AT	72.001
		AF	720.015
Toscana	6,33%	AT	38.657
		AF	386.573
P. A. Trento	2,72%	AT	16.611
		AF	166.110
Umbria	2,94%	AT	17.955
		AF	179.546
Valle d'Aosta	1,20%	AT	7.328
		AF	73.284
Veneto	10,45%	AT	63.818
		AF	638.181
TOTALE	100,00%	AT	610.700
		AF	6.106.995

AT = Assistenza Tecnica
AF = Assistenza Formativa

Risorse - Annualita' 1998
"PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE"
Asse 2.A: Iniziative locali aree di crisi
Asse 8: Assistenza tecnica, pubblicita' e monitoraggio
P.O. 970033/I/1

Valori in ECU

REGIONI	%		FSE
Basilicata	6,53%	AT	15.868
		AF	838.011
Calabria	10,72%	AT	26.050
		AF	1.375.724
Campania	21,16%	AT	51.419
		AF	2.715.516
Molise	3,08%	AT	7.484
		AF	395.264
Puglia	18,06%	AT	43.886
		AF	2.317.685
Sardegna	13,06%	AT	31.736
		AF	1.676.022
Sicilia	27,39%	AT	66.558
		AF	3.515.027
TOTALE	100,00%	AT	243.000
		AF	12.833.250

AT= Assistenza Tecnica
AF= Assistenza Formativa

Risorse - Annualita' 1999
"PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE"
Asse 2.A: Iniziative locali aree di crisi
Asse 8: Assistenza tecnica, pubblicita' e monitoraggio
P.O. 970033/I/1

Valori in ECU

REGIONE	%		FSE
Basilicata	6,53%	AT	15.868
		AF	838.011
Calabria	10,72%	AT	26.050
		AF	1.375.724
Campania	21,16%	AT	51.419
		AF	2.715.516
Molise	3,08%	AT	7.484
		AF	395.264
Puglia	18,06%	AT	43.886
		AF	2.317.685
Sardegna	13,06%	AT	31.736
		AF	1.676.022
Sicilia	23,39%	AT	66.558
		AF	3.515.027
TOTALE	100,00%	AT	243.000
		AF	12.833.250

AT = Assistenza Tecnica
AF = Assistenza Formativa

98A8698

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 ottobre 1998

Dollaro USA	1622,62
ECU	1948,28
Marco tedesco	988,74
Franco francese	294,88
Lira sterlina	2730,54
Fiorino olandese	876,95
Franco belga	47,925
Peseta spagnola	11,632
Corona danese	260,02
Lira irlandese	2469,63
Dracma greca	5,692
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1044,83
Yen giapponese	12,226
Franco svizzero	1201,50
Scellino austriaco	140,52
Corona norvegese	217,15
Corona svedese	202,90
Marco finlandese	324,76
Dollaro australiano	946,31

98A8786

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo al comunicato concernente: «Approvazione del nuovo testo di statuto della "Società internazionale per lo studio del Medioevo Latino - S.I.S.M.E.L. - Onlus", in Roma».

Il comunicato pubblicato alla pagina 30 con il numero redazionale 98A8112, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 1998, è rettificato nel senso che dove è scritto: «... con sede in Roma», leggasi: «... con sede in Impruneta (Firenze)».

98A8674

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al comunicato concernente: «Modificazioni allo statuto della fondazione "San Patrignano", in Milano»

Nel comunicato pubblicato alla pagina 30, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998, con il numero redazionale 98A7195, all'ultimo rigo è stato erroneamente pubblicato il nome del notaio, che non è «Alessandro Mulieri», ma il nominativo esatto del notaio che ha erogato l'atto è: «Antonio Gallavresi».

98A8710

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.